

REGOLAMENTO (CEE) N. 3692/89 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1989

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i merluzzi e per i pesci della specie *Boreogadus saida*, secchi, salati o in salamoia, originari della Norvegia (1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia è stato concluso il 14 maggio 1973; che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere è stato concluso ed approvato con la decisione 86/557/CEE⁽¹⁾;

considerando che quest'ultimo accordo prevede l'apertura, ad una data da fissare di comune accordo, di contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per i merluzzi e per i pesci della specie *Boreogadus saida*, originari della Norvegia; che è pertanto necessario aprire i contingenti tariffari in questione per il periodo convenuto cioè dal 1° aprile al 31 dicembre 1990;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione dei tassi previsti per detti contingenti a

tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi; che occorre adottare le disposizioni necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sui volumi contingentali le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° aprile al 31 dicembre 1990 i dazi doganali applicabili all'importazione di prodotti sotto elencati, originari della Norvegia, sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fianco di essi:

Numero d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci	Volume contingentale (t)	Tasso contingentale (%)
09.0707	0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana:	3 900	0
		— Pesci secchi, anche salati, ma non affumicati:		
	0305 51	— — Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>):		
	ex 0305 51 10	— — — secchi, non salati:		
09.0703	0305 59	— — — esclusi i merluzzi della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	13 250	0
		— — — altri:		
	0305 59 11	— — — Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :		
	0305 51	— — — — secchi, non salati		
09.0705	ex 0305 51 90	— — — Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>):	10 000	0
		— — — — secchi e salati:		
	0305 59	— — — — esclusi i merluzzi della specie <i>Gadus macrocephalus</i>		
		— — — — altri:		
09.0705	0305 59 19	— — — — Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :	10 000	0
	ex 0305 62 00	— — — — — secchi e salati		
		— — — Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>):		
	0305 69	— — — — esclusa la specie <i>Gadus macrocephalus</i>		
	0305 69 10	— — — — — altri:		
		— — — — — Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>		

(1) Codici TARIC: vedi allegato.

(1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 76.